



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Equitalia pignora il conto corrente cointestato con più difficoltà

Autore: Redazione | 02/04/2014



Nel caso di pignoramento da parte di Equitalia su conti correnti bancari e postali cointestati, l'esecuzione, non potendo avvenire sul saldo attivo, in quanto cointestato, viene regolata da norme diverse rispetto alla normale esecuzione esattoriale; in tali casi si applicano le regole valide per i pignoramenti tra privati, quelle cioè previste dal codice di procedura civile.

Il pignoramento da parte di Equitalia del conto corrente del debitore (cosiddetto

“**pignoramento presso terzi**”) avviene, di norma, con forme accelerate e semplificate rispetto ai normali pignoramenti tra privati. Infatti, la legge consente all’agente della riscossione di procedere autonomamente, ordinando alla banca – senza necessità di un’udienza davanti al giudice (come invece è nella norma) – di trasferirle le somme (si legga, a riguardo, la nostra guida: “[Equitalia: come avviene il pignoramento del conto](#)”) **[1]**.

Questa possibilità, però, viene meno nel caso di **conto corrente cointestato** (per esempio: il caso in cui il conto sia in comproprietà del contribuente-debitore e del coniuge o di uno dei figli).

Infatti, il conto bancario o postale “**cointestato**” rientra nella nozione di “**bene comune indiviso**”, la cui espropriazione è disciplinata dalle regole generali del codice di procedura civile **[2]**.

La diversità di disciplina si giustifica per il fatto che, se Equitalia procedesse secondo la normale riscossione esattoriale, finirebbe per pignorare l’intero estratto conto, il cui 50%, però, appartiene a un soggetto diverso, che non è debitore.

Questa constatazione ha due conseguenze.

La prima è che **Equitalia** non può procedere, in tali casi, al pignoramento per via extragiudiziale, ossia con l’ordine impartito direttamente alla **banca** o alla Posta di versarle le somme del debitore, senza passare dal giudice. Al contrario dovrà provvedere secondo le norme valide per tutti i **pignoramenti presso terzi**: ossia con citazione a un’udienza davanti al tribunale. All’udienza, dovrà partecipare la banca (la stessa potrà anche evitare di presentarsi, mandando, anticipatamente, una lettera al creditore in cui gli indica le somme presenti in conto). Infine, ci sarà l’ordinanza del magistrato che dispone l’assegnazione delle somme pignorate.

Il procedimento, per come è agevole intuire, è molto più lungo e, in alcune realtà locali, potrebbe richiedere diversi mesi. Tuttavia - è bene sottolinearlo - durante il tempo che separa la notifica del pignoramento dall'udienza davanti al giudice, le somme in conto corrente del debitore vengono sostanzialmente "**bloccate**" in attesa dell'udienza stessa.

La seconda conseguenza è che solo dopo la **divisione del bene comune [3]**, ossia del **conto corrente**, è possibile l'assegnazione al creditore pignorante.

Non si possono comunque pignorare le somme accreditate quale **ultimo emolumento** "a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento **[4]**."

In caso, quindi, di conto corrente cointestato, Equitalia (così come qualsiasi altro creditore pignorante) non può comunque conseguire "indifferenziatamente" il **saldo attivo del conto**, perché questo si risolverebbe nell'espropriare somme appartenenti agli altri **cointestatari** non debitori.

Note

[1] Art. 72-bis del Dpr 602 del 1973. **[2]** Artt. 599-601 cod. proc. civ. **[3]** Art. 601 cod. proc. civ. **[4]** Art. 72-ter del Dpr 602 del 1973, con i limiti di pignorabilità lì indicati. *Autore immagine: 123rf.com*